



TRIBUNALE di PORDENONE

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice dott.ssa l

nel procedimento n. R.G. /2019 G.V. introdotto da

con l'avv. Matteo Marini e l'Avv. Monica Pagano e

con l'assistenza del Gestore nominato dall'O.C.C. di Pordenone Avv. l

-ricorrente-

Letto il ricorso per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 14 ter L. n. 3/2012;

Rilevato che:

- a) la domanda è proposta al Giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario del Tribunale di Pordenone;
- b) il debitore è in stato di sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6 comma 2 lett. A) L. n. 3/2012, perché ha debiti per circa 200.000,00 Euro ed è sottoposto ad azioni esecutive, è proprietario di un bene immobile pignorato che non è sufficiente nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;
- c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012, non rivestendo più la qualità di imprenditore commerciale fallibile (cancellazione dal R. I.), né di socio illimitatamente responsabile di società fallibile;



d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

Rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno;
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata dal certificato di famiglia anagrafico;
- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare;

Vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dall'Avv. _____
designato dall'O.C.C. di Pordenone;

Gestore

Rilevato che:

- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge;
- gli stessi paiono consentire la ricostruzioni compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

Rilevato che allo stato, anche alla luce delle ricerche integrative svolte dal Gestore non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

Rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono stati sottratti (art. 14 ter comma 6 L. n. 3/2012) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del codice di procedura civile ed i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

Rilevato, sul punto, che attualmente il reddito annuo della ricorrente è compreso tra euro 9.500 ed euro 13.700 annui lordi dal quale si chiede di dedurre per il sostentamento della stessa la somma di euro 800,00 mensili;

Ritenuto di individuare nell'importo di euro 800,00 mensili la parte di reddito da destinare



al sostentamento della ricorrente così che l'importo di euro 800,00 rimanga a disposizione della debitrice e venga escluso da qualsiasi iniziativa esecutiva anche individuale;

Rilevato che tutto il reddito annuo eccedente tale importo di euro 800,00 moltiplicato per 12 mensilità (totale di euro 9.600,00) sarà acquisibile all'attivo così costituendo una parte dell'attivo di liquidazione;

Rilevato che detto limite potrà essere modificato in futuro, su specifica e documentata istanza, che faccia comprendere la sopravvenuta insufficienza della somma rimasta a disposizione;

Rilevato che il liquidatore dovrà escludere dall'apprensione i beni mobili di cui all'inventario che rientrino nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c. p. c.;

Rilevato, quanto ai rapporti con le procedure esecutive pendenti a carico del debitore, che le stesse non possono proseguire per tutta la durata del procedimento liquidatorio (nemmeno se avviate da creditori fondiari) in quanto:

- così stabilisce l'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. B L. n. 3/2012 al di là dell'imprecisione terminologica del riferimento ad una omologazione che, nella procedura liquidatoria come la presente, non è prevista;
- quella avviata in questa sede è una procedura concorsuale liquidatoria, che non tollera attività esecutive individuali se non nei limiti in cui la stessa legge lo preveda (ad esempio su beni esclusi dall'attivo, ma pignorabili); nemmeno i creditori aventi titolo o causa posteriore all'apertura del concorso possono agire esecutivamente sui beni appresi all'attivo (art. 14 *duodecies* L. 3/2012), sicchè a maggior ragione non possono procedere nello stesso senso nemmeno i creditori anteriori;
- tutti i creditori anteriori sono soggetti a verifica concorsuale dei loro crediti, e soddisfazione da parte del liquidatore, e non avrebbe senso che alcuni di essi si possano soddisfare separatamente rimettendo l'accertamento dei loro diritti alla sede esecutiva individuale;
- manca una disposizione di deroga, quale quella recata dall'art. 41 comma 2 TUB solo per il fallimento del debitore, per stabilire che il creditore fondiario può avviare o



- proseguire l'esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovraindebitamento; le norme eccezionali non possono essere interpretate analogicamente per farne applicazione ad altri casi rispetto a quelli in essa considerati;
- è il liquidatore ad avere l'amministrazione dei beni appresi all'attivo, di cui deve acquisire la disponibilità anche avvalendosi del decreto del giudice quale titolo esecutivo (è impensabile che tale sua funzione conviva con la custodia del singolo bene pignorato in sede di espropriazione immobiliare);
 - il liquidatore deve cedere i beni sulla base di un programma organico da depositarsi in cancelleria (non è pensabile un programma di liquidazione intralciato dalla prosecuzione di azioni esecutive individuali);
 - è il giudice di questa procedura che *"sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, (...), ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo"* (art. 14-novies comma 3), ciò che conferma l'attrazione di ogni pregressa procedura esecutiva all'attività del solo organo della liquidazione;

Rilevata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso Gestore che ha svolto le funzioni di OCC e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n. 3/2012:

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di _____ nata in _____
e residente in _____) in via _____

nomina liquidatore l'Avv. _____ ;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso l'Agenzia del Territorio, Conservatoria dei RR. II., in relazione a ciascun immobile di cui è proprietaria la debitrice (anche per quota);

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

fissa la data del 15/9/2019 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del



debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

fissa al liquidatore termine fino al 30 ottobre 2019 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 sexies L. n. 3/2012;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet www.fallimentipordenone.com sez. composizione della crisi, link "mostra tutte", nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili indicati in motivazione;

invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento all'INPS ed al G.E. della procedura esecutiva immobiliare n. _____ del Tribunale di Pordenone, per ottenere la dichiarazione di improcedibilità quanto alla posizione del debitore (ove il liquidatore non ritenga di subentrare in essa a tutti i creditori, proseguendola, in base al programma di liquidazione);

dichiara che dalla data di deposito del ricorso e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788, e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Si comunichi alla ricorrente ed al liquidatore nominato.

Pordenone, 31/5/2019

Il Giudice



